

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA NEL
TERRITORIO NAZIONALE A BENEFICIO DELLE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN FUGA
DAGLI EVENTI BELLICI IN ATTO, AI SENSI DELL'AVVISO DELL'11 APRILE 2022**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile –, (di seguito “Dipartimento”), con sede in Roma, Via Ulpiano, 11, Codice fiscale 97018720587, nella persona del
.....

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome

l'Associazione nazionale dei comuni italiani – (di seguito “ANCI”),

E

L'xxx (di seguito denominata ENTE XXXX) - C.F. xxx - con sede legale in xx, via xx, xx,
rappresentata dall'xxxx, nato a xx il xxx nella sua qualità di presidente e legale rappresentante;

congiuntamente “le Parti”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche
ed integrazioni;

- VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
- VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea;
- VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” che ha regolato, tra l’altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- VISTA l’OCDPC n. 881, del 29 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

- VISTO** in particolare l'art. 1 della suddetta OCDPC che in considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza e di accoglienza ordinariamente previste, demanda al Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, il compito di pubblicare uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse di rilievo nazionale, rivolti ad Enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 42, del d.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;
- CONSIDERATO** che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'ANCI sono "partecipanti istituzionali" alla presente convenzione e non parti contraenti veri e propri obblighi giuridici;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento dell'11 aprile 2022 n. 969 con il quale è stato indetto l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022 ed è stata nominata quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la dott.ssa Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento della protezione civile;
- VISTO** l'"Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto", pubblicato in data 11 aprile 2022, sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche social e in data 15 aprile 2022, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1086 del 22 aprile 2022, con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse per lo svolgimento

di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto;

- VISTA** la manifestazione di interesse assunta al protocollo al n. in data ;
- VISTA** la nota del Responsabile del Procedimento contenente gli esiti della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse in argomento;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. del, pubblicato in data sul sito istituzionale del Dipartimento e in data sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante l'individuazione dei soggetti da convenzionare con il rispettivo numero dei posti di accoglienza;
- VISTO** l'atto del con il quale si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo, ovvero il protocollo del sottoscritto tra il rappresentante legale dell'ente proponente e i rappresentanti legali degli enti partners;
- VISTO** l'Accordo di partenariato sottoscritto tra l'ENTE XXXX e il comune YYYYYYY in data ,allegato alla presente Convenzione;
- VISTA** la nota del con la quale l'ENTE XXXX ha trasmesso la previsione dei costi relativa ai contributi per ciascuna macro-area di cui al § 2 del citato Avviso, con riferimento alle sistemazioni di cui alla sezione C della manifestazione di interesse.;
- RITENUTO** di dover disciplinare in forma pattizia, ai sensi del paragrafo 7 dell'Avviso, i rapporti, i diritti e gli obblighi nonché le modalità di erogazione dei contributi tra il Dipartimento della protezione civile e l'ENTE XXX

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento da parte dell'ENTE XXX, anche attraverso gli enti ad esso associati e gli enti partners indicati nella manifestazione di interesse, dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto richiedenti la protezione temporanea di cui in premessa, nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell'avviso dell'11 aprile 2022, citato in premessa e nella manifestazione di interesse presentata (Allegato 1), nel limite massimo di posti di accoglienza, con l'impegno a verificare, secondo una percentuale pari almeno al 5% dei posti offerti, l'adeguatezza delle disponibilità di ospitalità rese da cittadini nell'ambito della piattaforma "#offroaiuto" del Dipartimento e, laddove adeguate, a tenerne conto per il proprio sistema di accoglienza, come disciplinato nel successivo art. 8.

Articolo 3

Durata, avvio attività e disponibilità dei posti

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.
2. La presente Convenzione vincola l'ENTE XXXXX dalla data di decorrenza, e il Dipartimento dalla registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo.
3. L'attivazione effettiva dei posti avviene a cura dei Presidenti di Regione nella qualità di Commissari Delegati del Capo dipartimento della protezione civile e dei Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o soggetti attuatori delegati con specifiche ordinanze, secondo le procedure definite dalla Direzione di Comando e Controllo (DiComaC), istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di Repertorio n. 684 dell'11 marzo 2022, di cui alle indicazioni operative del
4. In caso di attivazione soltanto parziale dei posti, entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione medesima, l'ENTE XXXX è autorizzata a proporre una rimodulazione dell'offerta proposta in riduzione proporzionale alla quota di posti non attivati. La rimodulazione deve essere autorizzata dal Dipartimento.

5. La mancata attivazione dei posti entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione costituisce giustificato motivo di recesso dalla stessa per le Parti.

Articolo 4

Finanziamento e modalità di erogazione

1. In attuazione dell'articolo 31 del D.L. 21 del 21 marzo 2022, il costo massimo onnicomprensivo pro die per ciascuna persona ospitata rimborsabile è pari a Euro 33,00, escluso dal campo di applicazione IVA.
2. Il finanziamento è erogato in tre distinte quote:
 - una prima quota, nella misura del contributo corrispondente alla copertura pari al 30% del totale dei posti di accoglienza di cui alla manifestazione di interesse, a seguito della presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 5, e della richiesta di anticipo;
 - una seconda quota, pari al 30%, dell'importo corrispondente ai posti effettivamente attivati decorsi 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
 - una terza quota, a titolo di saldo, successivamente alla presentazione della relazione finale e del rendiconto complessivo, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa, redatto ai sensi del Documento di rendicontazione (Allegato 2), opportunamente approvati dal Dipartimento.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante trasferimento sul conto corrente dedicato n.
L'ENTE XXXXX si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
4. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata:
 - all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Dipartimento provvede ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;

- alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex articolo 48 -bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
5. Ove all'esito della verifica amministrativo-contabile, di cui al successivo articolo 6, risulti un costo finale ammissibile inferiore a quanto erogato, l'ENTE XXXX è tenuta a rifondere, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del Dipartimento, la differenza tra quanto percepito a titolo di anticipo e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione delle attività.

Articolo 5

Fideiussione

1. L'ENTE XXXXX stipula apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo da percepire ai sensi del precedente articolo, per un valore pari al 30% dell'importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa di cui all'art. 2 attivabili ai sensi della convenzione.
2. La fideiussione è rilasciata da soggetti in possesso delle caratteristiche indicate al § 10 dell'avviso e deve contenere le prescrizioni indicate nel medesimo paragrafo.
3. La fideiussione è svincolata dal Dipartimento previo esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulle attività realizzate. Nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, la fideiussione è svincolata solo ad avvenuta restituzione della somma dovuta al Dipartimento; in mancanza, il Dipartimento si riserva la facoltà di recuperare per intero, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria, il finanziamento già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni previste dall'avviso e nella presente convenzione.

Articolo 6

Monitoraggio e controllo delle attività

1. L'ENTE XXXX è tenuta a trasmettere:
 - una apposita reportistica a cadenza mensile, riguardante la correttezza delle spese sostenute e dei risultati conseguiti, come da prospetto allegato al Documento di Rendicontazione (Allegato 2a);

- una relazione e rendicontazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, accompagnata dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-aree di spesa, di cui al §2 dell'Avviso, come da prospetto allegato al Documento di Rendicontazione (Allegato 2b). Il rendiconto finale deve essere altresì accompagnato dall'attestazione circa la conformità del rendiconto alle scritture contabili e alle regole di eleggibilità della spesa, resa dall'organo di controllo interno del soggetto convenzionato, qualora esso eserciti l'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Codice del Terzo settore. In assenza o in alternativa all'organo di controllo interno legittimato all'esercizio della revisione legale dei conti, detta attestazione potrà essere resa da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare verifiche amministrativo-contabili, a campione, sui rendiconti presentati.
 3. Il Dipartimento provvede a definire le misure e le modalità di controllo e monitoraggio sui report e sulle attività realizzate dagli enti convenzionati, avvalendosi della collaborazione delle locali Prefetture - UTG anche mediante visite in loco, e realizza un'attività di valutazione che consenta di analizzare le ricadute del modello di accoglienza diffusa sulle comunità accoglienti e sulle persone accolte.
 4. L'ENTE XXXX garantisce piena disponibilità a sottoporsi ad attività di controllo e monitoraggio, collaborando fattivamente nel caso di verifiche ispettive in loco.

Articolo 7

Irregolarità e sanzioni

1. In caso di violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte dell'ENTE XXXXX, il Dipartimento potrà disporre la risoluzione unilaterale del rapporto convenzionale e la revoca del finanziamento qualora l'ENTE XXXXX, anche per il tramite dei suoi associati o partners:
 - perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso dell'11 aprile 2022;

- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto dall'articolo 18 del d.lgs.n. 117/2017 s.m.i.;
- interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Dipartimento, l'esecuzione della convenzione;
- compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- compia gravi irregolarità gestionali, emerse in sede di controllo;
- eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti;
- receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione.

Articolo 8

Obblighi generali

1. L'ENTE XXXX verifica, per un numero pari ad posti di accoglienza, l'adeguatezza delle disponibilità di ospitalità rese da cittadini nell'ambito della piattaforma "#OffroAiuto" del Dipartimento, secondo un elenco che verrà opportunamente trasmesso dal Dipartimento dopo la stipula della Convenzione, e comunica entro 30 giorni l'avvenuta verifica ed il relativo esito con la specifica del numero dei posti aggiunti rispetto a quelli offerti nella manifestazione di interesse.
2. L'ENTE XXXX, inoltre, informa le famiglie che hanno fatto offerta di ospitalità attraverso la piattaforma "#OffroAiuto" dell'esito della loro offerta.
3. L'ENTE XXXX presenta, entro 10 giorni dalla stipula della convenzione, un documento che illustri il proprio sistema di valutazione di impatto sociale, coerentemente con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 85 del 23 luglio 2019.
4. L'ENTE XXX al termine della presente Convenzione presenta un rapporto contenente gli esiti della valutazione di impatto sociale.
5. L'ENTE XXXX garantisce che i volontari coinvolti nelle attività della Convenzione siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente il Dipartimento da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.

6. L'ENTE XXXX entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione, si impegna a comunicare al Dipartimento l'intenzione di coinvolgere nelle attività oggetto della convenzione operatori volontari del servizio civile universale, previo accordo con gli enti di servizio civile universale cui essi sono assegnati e secondo le indicazioni formulate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Il Dipartimento a sua volta si impegna a dare comunicazione di tale intenzione al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
7. L'ENTE XXXX si impegna a rendere disponibili al Dipartimento e agli altri soggetti da esso indicati, tra cui i Commissari Delegati delle Regioni o i Presidenti delle Province Autonome, i dati e le informazioni di dettaglio sulle strutture destinate all'accoglienza (nome struttura/famiglia, indirizzo, numero specifico dei posti) e ad aggiornarli con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone ospitate settimanalmente di cui al punto 5 del paragrafo "Rendicontazione finale: documenti da produrre" dell'Allegato 2, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme dedicate, o comunque ogni qualvolta si renda necessaria qualche modifica.
8. L'ENTE XXXX si impegna a fornire i contatti, su base provinciale, del proprio personale referente per le attività di accoglienza.

Articolo 9

Referenti

1. Referenti per la presente Convenzione sono:
 - per il Dipartimento
 - per l'ENTE XXX

Articolo 10

Obbligo di riservatezza e trattamento dati

1. L'ENTE XXXX si impegna al rispetto delle disposizioni di legge vigenti (GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) in relazione al trattamento dei dati personali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi e per le finalità di cui dall'articolo 3 dell'ordinanza 881/2022 citata in premessa, e trattati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e l'ENTE XXXX dichiarano di essere Titolari autonomi in relazione ai predetti dati personali trattati nello svolgimento delle rispettive attività.¹

Articolo 11

Foro competente

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Roma.

Per il Dipartimento della Protezione Civile

Per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

.....

.....

Per la Conferenza delle Regioni e delle
province Autonome

Per l'Associazione nazionale dei comuni italiani

.....

.....

Per l'ENTE XXXXX

.....

¹ Laddove gli Enti/l'ENTE avessero, in relazione al trattamento dei dati, tra di loro, un rapporto di Contitolarità, occorrerà aggiungere la seguente precisazione: